



COMUNE DI FORZA D'AGRÒ

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 5/05/2015.....

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia dei lavori, forniture e servizi di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un dispendio di tempo e risorse.
2. Il regolamento dà attuazione, nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, secondo le disposizioni del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., così come recepiti nella Regione Siciliana dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché dal D.P.Reg. Siciliana 31 Gennaio 2012 n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii."
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si fa riferimento all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006.
4. Per i contratti definiti misti, aventi per oggetto lavori e forniture, lavori e servizi, lavori, servizi e forniture, servizi e forniture, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 163/2006 nonché dall'art. 7 del presente regolamento.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
6. Il ricorso alle procedure in economia deve sempre rispondere ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 2 - Forme della procedura in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
 - c) mediante sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio della stazione appaltante sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ai sensi della L. 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52.
5. L'esecuzione di lavori in economia avviene sulla base dei prezzi determinati dal prezzario regionale per la Regione Siciliana vigente o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

6. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

7. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip attive sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità, intesi come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle stesse convenzioni. Il dipendente che sottoscrive il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel presente comma. La stipulazione di contratti in violazione dell'obbligo di comparazione di cui sopra è causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata L. 488/1999 e ss.mm.ii. nonché del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

8. Restano fermi i vincoli di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente all'acquisto di beni e servizi nei settori merceologici ivi indicati.

Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 200.000,00, al netto dell'IVA, così come disposto dall'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro 50.000,00, al netto dell'IVA.

3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici. Laddove la somma inizialmente presunta si riveli insufficiente, il Responsabile dell'Area, su proposta del Responsabile del procedimento, presenta alla Giunta Municipale una perizia suppletiva. In nessun caso la spesa complessiva, inclusa quella derivante dalle varianti, può eccedere il limite di euro 200.000,00.

4. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a euro 193.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, così come disposto dall'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

5. L'importo di cui ai precedenti commi non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

6. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 7, separatamente attribuiti a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

7. I limiti di importo di cui ai commi 1, 2 e 4 sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalle successive normative comunitarie in materia.

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare tali interventi con le forme e le procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) manutenzione di beni immobili;

c) manutenzione di opere ed impianti;

d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'Ente;

e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

j) lavori d'urgenza ai sensi dell'art.175 del D.P.R. 207/2010.

2. Nell'ambito delle categorie sopra riportate sono individuati, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i lavori di mantenimento, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e/o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della

segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze ed in generale interventi riguardanti tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 3, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 5 e/o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6.

4. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art. 5 – Tipologia delle forniture di beni eseguibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

b) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manifestazione, con arredi e attrezzature già esistenti;

c) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

e) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni, filmati e telefonia;

f) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

g) carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

h) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);

i) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

- j) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- k) beni per la gestione della mensa o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- l) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e accessori per impianti sportivi;
- p) fornitura di materiale edile e stradale vario (sabbia, ghiaia, pietrino, cemento) per la manutenzione di beni immobili comunali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali sia stata esperita infruttuosamente la procedura di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) acquisto di piante e fiori;
- w) materiale elettrico per la gestione delle reti negli edifici comunali e dell'impianto di pubblica illuminazione;
- x) materiale di ricambio per il servizio idrico integrato, per le reti fognanti e per l'impianto di depurazione.

2. Possono altresì essere eseguite in economia, con il limite di cui all'art. 3, le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 4 e/o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6.

Art. 6 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati IIA e IIB al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto e facchinaggio o messaggeria estranei al servizio postale;

- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing ed escluso il servizio di tesoreria;
- e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione sito web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi legali di cui al successivo art. 22, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi tecnici di cui al successivo art. 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- h) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; espurgo pozzetti di ispezione e di raccolta delle acque;
- p) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- r) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

u) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

v) sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato IIB, numero 27, "Altri servizi", del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 5;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi di qualsiasi natura per i quali sia stata esperita infruttuosamente la procedura di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia, con i limiti di cui all'art. 3, le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 4 e/o alla fornitura di beni ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o due delle stesse categorie, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lett. b).

2. Qualora, per qualunque motivo, non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lett. b), il limite economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 8 - Affidamento dei lavori eseguibili in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00, e fino a euro 200.000,00, IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori economici e/o albi professionali predisposti dalla stazione appaltante o da altri Enti ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

3. Laddove non sia possibile reperire adeguati operatori economici negli elenchi formati dal Comune, si procederà tramite avviso esplorativo, recante le condizioni essenziali della procedura di acquisizione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse rispetto alle quali il Comune individuerà la proposta migliore.

4. Per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto motivato a soggetti inseriti nell'apposito elenco di operatori economici e/o albo professionale comunale secondo i criteri di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

5. Salvo situazioni di urgenza, specialità dei lavori, presenza di contraente unico e/o presenza di motivazioni oggettive - certificate dal Responsabile del procedimento e debitamente indicate nella

determinazione a contrattare - deve essere sempre privilegiata la richiesta di una pluralità di preventivi anche per importi inferiori a euro 40.000,00.

6. Ogni affidamento deve essere registrato al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara - CIG - e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto - CUP. Tali codici devono essere sempre riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'affidamento.

7. È istituito, a cura dell'ufficio tecnico, il registro degli affidamenti diretti nel quale devono essere annotati i lavori eseguiti a seguito di affidamento diretto, gli estremi delle determinazioni di affidamento, l'operatore economico affidatario, l'oggetto dell'incarico, l'importo impegnato e quello liquidato.

Art. 9 - Affidamento delle forniture e dei servizi eseguibili in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 193.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici e/o albi professionali predisposti dalla stazione appaltante ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

3. Laddove non sia possibile reperire adeguati operatori economici negli elenchi formati dal Comune, si procederà tramite avviso esplorativo, recante le condizioni essenziali della procedura di acquisizione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse rispetto alle quali il Comune individuerà la proposta migliore.

4. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e trattare direttamente con un unico interlocutore - purché le motivazioni siano esplicitate nella determina a contrattare e sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei suddetti requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e par condicio - nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, comunque non superiore a mesi 6, e l'importo non sia superiore a euro 40.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 40.000,00;

d) in generale quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00, IVA esclusa.

5. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara -

CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto - CUP. Tali codici devono essere sempre riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione.

6. È istituito, a cura dell'ufficio tecnico, il registro degli affidamenti diretti nel quale devono essere annotati gli affidamenti diretti di forniture e servizi, gli estremi delle determinazioni di affidamento, l'operatore economico affidatario, l'oggetto dell'incarico, l'importo impegnato e quello liquidato.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile dell'Area interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Responsabile dell'Area può avvalersi di un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della L.R. 10/1991 tra i dipendenti in servizio in possesso di adeguata professionalità, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente ed espressamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile dell'Area stesso.

3. Il Responsabile del procedimento svolge l'attività istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento. Restano tuttavia attribuiti agli organi competenti, secondo le disposizioni normative e regolamentari, l'autorizzazione alla spesa e l'adozione al provvedimento finale di affidamento.

4. Il Responsabile dell'Area garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'Area ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Determinazione a contrattare

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto con il sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso l'adozione della propedeutica determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. 20 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

2. La determinazione, anche in base all'art. 56 della L. 142/1990, come recepita nella Regione Siciliana dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
- h) se del caso i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi;
- i) il numero di CIG (e CUP, in caso di lavori, laddove dovuto).

3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 12 - Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'art. 10 provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il Responsabile dell'Area, o laddove individuato il Responsabile del procedimento, consulta, nel rispetto delle modalità e dei principi di cui ai precedenti articoli 8 e 9, almeno cinque operatori economici, con la richiesta dei relativi preventivi di spesa redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, laddove sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti. L'eventuale carenza che impedisce la consultazione di almeno cinque operatori deve essere certificata e debitamente motivata nella determinazione a contrattare.

2. I soggetti cui inviare la lettera d'invito sono individuati attingendo, nel rispetto dei citati criteri di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, dagli appositi elenchi di operatori economici/albi professionali istituiti presso il Comune, distinti per settore merceologico e categorie professionali e gestiti dai vari Responsabili delle Aree, ciascuno nell'ambito delle materie e delle funzioni di propria competenza.

3. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) il termine di presentazione dell'offerta, nonché il periodo di validità della stessa;
- d) le modalità di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione prescelto;
- e) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, la tempistica, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- g) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- h) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del lavoro o delle forniture e le eventuali penalità per i ritardi;
- i) il termine di scadenza in caso accordo quadro, inteso come intervento periodico in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti e condizioni o capitolato d'onori, di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di tracciabilità dei pagamenti;
- k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli requisiti richiesti;
- l) il codice CIG (e CUP, in caso di lavori, laddove dovuto).

4. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata o anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica entro il primo giorno feriale successivo.

5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, commi 1 e 3, della L.R. 12/2011:

a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti ed indicati nella stessa lettera d'invito, quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fine dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata;

b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non si ritenga rilevante l'eventuale variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile dell'Area o, laddove individuato, dal Responsabile del procedimento, fermo restando comunque la sottoscrizione della determinazione di affidamento e del relativo contratto, o la lettera d'ordinazione, da parte del Responsabile dell'Area. Questi, laddove intenda discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria del responsabile del procedimento, deve adeguatamente motivare tale volontà.

3. Nel caso di scelta del contraente secondo il meccanismo del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. 12/2011, la stazione appaltante può prevedere nella lettera di invito che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006; in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1, dello stesso D.Lgs. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

4. Nel caso di scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile dell'Area competente, che svolge funzioni di Presidente, e composta da due componenti esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto della acquisizione, scelti e nominati secondo le modalità di cui all'art. 8 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità di cui all'art. 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

5. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito e, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale stilato dalla Commissione deve dare atto dell'*iter* logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 15 - Accordo quadro

1. Nel caso di accordo quadro di cui al precedente art. 13, comma 3, lettera i), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2: In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto, il Responsabile di cui all'art. 10 procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

Art. 16 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere acquisito d'ufficio nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), del Codice dei Contratti;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento delle prestazioni;
- e) per la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Per assicurare la tracciabilità, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiere delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e/o forniture, devono:

- a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
- b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla aggiudicazione, unitamente alle generalità dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata L. 136/2010;
- d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- e) dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Art. 17 - Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti candidati agli affidamenti fino a euro 40.000,00 sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
2. Parimenti, salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00. In tal caso il pagamento deve avvenire al termine della prestazione ed in seguito ad attestazione da parte del Responsabile del procedimento che la stessa è avvenuta conformemente alle condizioni pattuite fra l'affidatario ed il Comune.

Art. 18 - Forma della stipulazione

1. La stipulazione dei contratti del Comune avviene nelle seguenti forme:
 - a) in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento;
 - b) per scrittura privata autenticata, nei casi consentiti e sulla base delle indicazioni interne all'Ente quando trattasi di atti per i quali la legge non prescrive l'atto pubblico;
 - c) per scrittura privata, quando il rapporto si perfezioni tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali.
2. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Responsabile dell'Area competente.
3. Per i lavori, le forniture ed i servizi effettuati in economia ai sensi del presente regolamento, per importi superiori a euro 40.000,00, oneri fiscali esclusi, e fino ai limiti di cui all'art. 3, si potrà procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata autenticata.
4. Per i lavori, le forniture ed i servizi effettuati in economia ai sensi del presente regolamento, per importi inferiori a euro 40.000,00, oneri fiscali esclusi, si potrà procedere tramite contratto stipulato per semplice scrittura privata, anche con sottoscrizione della determinazione di affidamento, contenente tutti gli elementi del contratto, o ancora con:
 - a) corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
 - b) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
 - c) altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici, compatibilmente con le norme vigenti.
5. Resta in capo al Responsabile dell'Area competente la facoltà, nonché la responsabilità, di scelta della forma della stipulazione tra quelle sopra indicate e consentite dalla legge.
6. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario.
7. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, all'esecuzione del lavoro, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'art. 11, commi 9 e 10, 10 *bis* e 10 *ter*, del Codice dei Contratti, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Art. 19 - Esito della procedura

1. L'esito degli affidamenti in economia è soggetto a pubblicizzazione sul profilo del committente mediante pubblicazione della relativa determinazione di affidamento.

2. Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., l'atto di cottimo deve contenere:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
3. È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Art. 20 – Corrispondenza

1. Le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa o al professionista nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al legale rappresentante dell'impresa o al professionista, o al altro qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente datata e firmata.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata L. 381/1991.

Art. 22 - Disposizioni per l'affidamento di servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato IIB, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati secondo le norme, modalità e limiti del presente regolamento, nonché dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base dell'apposito albo professionale predisposto dall'Ente.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;

d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165.

4. L'incarico per servizi legali è affidato con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta del Sindaco.

5. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che deve recare l'importo comprensivo del corrispettivo.

6. È istituito, a cura dell'ufficio contenzioso, il registro degli incarichi legali affidati nel quale devono essere annotati gli estremi delle deliberazioni di incarico, il nome del professionista incaricato, l'oggetto dell'incarico, l'importo impegnato e quello liquidato.

Art. 23 - Disposizioni per l'affidamento di servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112 del Codice;

c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice dei Contratti;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio la geologia, servizi e indagini geologiche, geognostiche, saggi rilievi di varia natura, prove carico, prove di laboratorio, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);

e) le prestazioni di supporto all'attività di direzione lavori;

f) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. L'affidamento di tali incarichi all'esterno è subordinato all'attestazione da parte del Responsabile dell'Area della impossibilità del ricorso a dipendenti della stessa stazione appaltante, sulla base dei criteri riportati all'art. 25, comma 11, del D.P. 13/2012. Il ricorso a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni è possibile solo per interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del citato comma 11.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1 sono affidati secondo le disposizioni del presente regolamento e in particolare:

a) i servizi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono affidati ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti;

b) i servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 100.000,00, oneri fiscali esclusi, sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite appositi albi professionali predisposti dalla stazione appaltante ovvero sulla base di indagini di mercato;

c) i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, oneri fiscali esclusi, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, purché le motivazioni siano esplicitate nella determina a contrattare e sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti, individuato nell'apposito albo professionale predisposto dall'Ente nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e par condicio.

4. Laddove non sia possibile reperire adeguati operatori economici negli elenchi formati dal Comune, si procederà tramite avviso esplorativo, recante le condizioni essenziali della procedura di acquisizione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse rispetto alle quali il Comune individuerà la proposta migliore.

5. Ai suddetti operatori economici è richiesto, oltre il possesso dei requisiti già indicati all'art. 9, il possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare.

6. Tra gli incarichi di cui al comma 1 lett. a), i servizi di cui all'Allegato IIA categoria 12, in particolare progettazione, direzione lavori e collaudo, restano disciplinati dagli artt. 12 e 19, comma 4, della L.R. 12/2011. Pertanto, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7, del D.P. 13/2012, il Responsabile dell'Area, o laddove individuato il Responsabile del procedimento, procede alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento di tali servizi attraverso la procedura negoziata per servizi di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 100.000,00, al netto di IVA e oneri previdenziali, nonché per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio laddove l'importo sia inferiore a euro 40.000,00, al netto di IVA e oneri previdenziali, tra quelli iscritti in un Albo unico regionale, istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi del citato art. 12 della L.R. 12/2011, ove sono iscritti i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso D.Lgs., di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000,00.

7. Fino alla formazione del suddetto Albo regionale, per l'affidamento dei suddetti servizi di cui all'Allegato IIA categoria 12 di importo non superiore a euro 100.000,00, si procede ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. L'affidamento può avvenire, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 del presente articolo e dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, utilizzando l'apposito Albo professionale comunale. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si procede come segue:

a) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 il criterio da utilizzare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) per gli appalti di servizi di importo inferiore a euro 100.000,00 il criterio può essere sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che quello del prezzo più basso;

c) per gli appalti di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, trovano applicazione le norme di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91, comma 2, dello stesso Codice dei Contratti.

8. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al presente articolo qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00, esclusi gli oneri fiscali;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- la trasmissione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- la trasmissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la trasmissione degli atti di contabilità finale nel caso di incarico di direzione lavori.

Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al Responsabile del procedimento.

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

9. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi del presente articolo sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune della determinazione di affidamento.

10. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo complessivo del corrispettivo.

11. È istituito, a cura dell'ufficio tecnico, il registro degli incarichi tecnici nel quale devono essere annotati gli estremi delle determinazioni di incarico, il nome del professionista incaricato, l'oggetto dell'incarico, l'importo impegnato e quello liquidato.

TITOLO V – COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 24 - Istituzione degli elenchi

1. L'Amministrazione Comunale istituisce appositi elenchi di operatori economici e/o albi professionali, distinti per settore merceologico e categoria professionale, per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi per cottimo fiduciario.

2. Ogni Responsabile di Area è competente alla redazione, nonché al successivo mantenimento, degli elenchi di operatori economici relativi al settore merceologico e alle categorie professionali afferenti i compiti e gli uffici di propria competenza. Gli elenchi sono utilizzati nei limiti dei rispettivi importi fissati dal presente regolamento, attingendo secondo un principio di rotazione.

3. La redazione dei suddetti elenchi si deve caratterizzare per adeguata pubblicità dell'invito a manifestare la volontà di essere inseriti nei predetti. Gli stessi elenchi sono da considerare "aperti" e si procederà al relativo aggiornamento con cadenza annuale.

4. Costituisce condizione minima per l'inserimento negli elenchi la sussistenza e il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale previsto dal Codice dei Contratti (art. 38). La perdita e/o la carenza degli stessi determinerà la cancellazione dagli elenchi.

Art. 25 - Istanza di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco, i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile dell'Area competente, entro la data prevista da apposito avviso, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, deve specificare tutti i dati dell'operatore da iscrivere, le

categorie di lavori o di fornitura di beni o di servizi per cui si chiede l'iscrizione ed attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di ordine economico e tecnico-professionale richiesti.

Art. 26 - Procedura per l'iscrizione

1. Le domande e la documentazione presentate sono esaminate dal Responsabile dell'Ufficio competente che provvede alla formulazione dell'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
2. Agli operatori economici, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto Responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione, assegnando quindici giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Uguale procedura è assicurata nel caso di cancellazione di un operatore dall'elenco di iscrizione.
3. Agli operatori economici non ammessi, sempre a cura del predetto Responsabile, è notificato il provvedimento di non iscrizione.
4. La costituzione di ciascun elenco è approvata con determinazione del Responsabile dell'Area competente, che provvede alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

Art. 27 - Limitazioni

1. L'iscrizione all'elenco ha effetto permanente. Ogni operatore economico ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni dal verificarsi tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
2. Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'elenco all'inizio di ogni anno.
3. Gli operatori economici già iscritti non sono tenuti in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativamente al possesso e/o al permanere dei requisiti dichiarati in qualunque momento e può procedere anche in corso d'anno alla cancellazione dall'elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi la perdita di anche soltanto uno dei requisiti previsti.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 28 - Rinvio dinamico alla legge

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti comunali relativi all'esecuzione dei lavori in economia e per gli appalti di forniture di rilievo inferiore alla soglia comunitaria, nonché tutte le ulteriori disposizioni regolamentari in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabile nella Regione Siciliana, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm. ii., e al D.P.R. 207/2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii", così come recepiti dalla L.R. 12/2011 n. 12 e dal D.P. 13/2012.
3. Il presente regolamento inoltre è da interpretarsi conformemente all'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha aggiunto all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 il comma 3 bis, secondo cui *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture"*

nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".

Art. 29 - Pubblicità

1. Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente Ordinamento EE.LL. La visione è consentita, senza alcuna formalità ed a semplice richiesta, a qualunque cittadino.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente alla approvazione della relativa proposta di deliberazione, all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore in giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI	1
Art. 1 Oggetto del regolamento	1
Art. 2 Forme della procedura in economia	2
Art. 3 Limiti di importo e divieto di frazionamento	3
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI	4
Art. 4 Tipologia dei lavori eseguibili in economia	4
Art. 5 Tipologia delle forniture eseguibili in economia	5
Art. 6 Tipologia dei servizi eseguibili in economia	6
Art. 7 Interventi misti	8
Art. 8 Affidamento dei lavori eseguibili in economia	8
Art. 9 Affidamento delle forniture e dei servizi eseguibili in economia	9
TITOLO III - PROCEDIMENTO	10
Art. 10 Responsabile del procedimento	10
Art. 11 Determinazione a contrattare	10
Art. 12 Interventi eseguiti in amministrazione diretta	11
Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	11
Art. 14 Scelta del contraente	12
Art. 15 Accordi quadro	12
Art. 16 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 17 Garanzie	14
Art. 18 Forma della stipulazione	14
Art. 19 Esito della procedura	14
Art. 20 Corrispondenza	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	15
Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette	15
Art. 22 Disposizioni per l'affidamento di servizi legali	15
Art. 23 Disposizioni per l'affidamento di servizi tecnici	16
TITOLO V - COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	18
Art. 24 Istituzione degli elenchi	18
Art. 25 Istanza di iscrizione	18
Art. 26 Procedura per l'iscrizione	19
Art. 27 Limitazioni	19
TITOLO VI - NORME FINALI	19
Art. 28 Rinvio dinamico alla legge	19
Art. 29 Pubblicità	20
Art. 30 Entrata in vigore	20